

Per accedere ai finanziamenti, i richiedenti devono recarsi presso le filiali dei soggetti finanziatori aderenti all'iniziativa e compilare il modello di domanda che sarà inoltrato telematicamente al Gestore dal soggetto finanziatore.

SOGGETTI FINANZIATORI ADERENTI ALL'INIZIATIVA

Possono effettuare le operazioni di erogazione dei finanziamenti garantiti dal Fondo le banche e gli intermediari finanziari che hanno aderito all'iniziativa con un apposito modulo - sottoscritto per adesione - il cui schema tipo è allegato al Protocollo d'Intesa sottoscritto tra il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ABI.

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

Possono richiedere un prestito fino a 10.000 euro i genitori di bambini, nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017, fino al compimento del terzo anno di età del bambino ovvero entro tre anni dall'adozione, senza limitazioni di reddito.

Nel caso di responsabilità genitoriale o affido condiviso è ammesso un solo prestito.

Le banche che aderiscono all'iniziativa si sono impegnate ad applicare, ai finanziamenti garantiti dal Fondo, un tasso annuo effettivo globale (TAEG) fisso non superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) sui prestiti personali, in vigore al momento in cui il prestito è concesso.

Il finanziamento concesso, della misura massima di 10.000 euro, può essere utilizzato per qualunque tipo di spesa e deve essere restituito in un periodo massimo di sette anni.

Non può essere richiesta dai finanziatori alcuna garanzia aggiuntiva, oltre alla garanzia del Fondo, per l'intero importo del finanziamento richiesto e/o concesso. Anche in caso di ammissione alla garanzia del Fondo, resta in facoltà dei soggetti finanziatori l'erogazione del prestito, precisando che la presenza della garanzia del Fondo, che permette un tasso agevolato, non esonera le famiglie dall'obbligo di restituzione delle intere somme finanziate alle scadenze pattuite.

REQUISITI DEI BENEFICIARI

I richiedenti i finanziamenti devono essere in possesso degli ulteriori seguenti requisiti:

- a. Cittadinanza italiana, oppure di uno Stato membro dell'Unione europea oppure, in caso di cittadino extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni;
- b. Residenza in Italia.

Non è prevista alcuna priorità e non è posta alcuna limitazione di reddito in capo ai richiedenti.

CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA DEL FONDO

La Garanzia del Fondo è concessa nella misura del 50% della quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti dei finanziamenti concedibili per i quali il Gestore ha dato approvazione per l'ammissione al beneficio del Fondo.

La Garanzia è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed è efficace a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento e permane per l'intera durata dello stesso.